



DL Aiuti-Bis D.L. 115/2022 / A.C. 3704

Dossier n° 206 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
14 settembre 2022

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3704
D.L.	115/2022
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali
Iter al Senato:	Sì

Contenuto

Il **decreto-legge n. 115 del 2022** (cd. **Aiuti-bis**) (A.C. 3704), presentato per la conversione al Senato il 9 agosto 2022, approvato dal Senato il 13 settembre 2022 e trasmesso alla Camera il 14 settembre 2022, reca misure urgenti in materia di contenimento del costo dell'energia e dei carburanti, contrasto dell'emergenza idrica e degli effetti economici della grave crisi internazionale, anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive, nonché misure urgenti in materia di politiche sociali e industriali, salute, istruzione e accoglienza e misure a favore delle regioni e degli enti locali.

A seguito delle modifiche apportate al Senato, il provvedimento si compone di 73 articoli, raggruppati in otto capi. In particolare:

L'**articolo 1, comma 1**, demanda a una delibera dell'ARERA la **rideterminazione** per il **quarto trimestre del 2022**:

- delle **agevolazioni** relative alle tariffe per la fornitura di **energia elettrica** riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute;
- la compensazione per la fornitura di gas naturale alle famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica. Le agevolazioni e la compensazione in questione sono riconosciute sulla base del valore soglia dell'ISEE pari a 12.000 euro. L'obiettivo previsto è quello di contenere la variazione, rispetto al trimestre precedente, della spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici, nel limite di 2.420 milioni di euro per il 2022 complessivamente tra elettricità e gas. La delibera dell'ARERA deve essere adottata entro il 30 settembre 2022.

L'**articolo 2** reca una **nuova definizione di clienti vulnerabili** nel settore del **gas** naturale e prevede che, **dal 1° gennaio 2023**, i **fornitori** e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza siano tenuti a offrire loro la fornitura di gas naturale a un **prezzo** che rifletta il costo effettivo di **approvvigionamento** nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di **commercializzazione** e le **condizioni** contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti **dall'ARERA** con propri provvedimenti; la medesima autorità è incarica anche di definire misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza.

L'**articolo 3** sospende, **fino al 30 aprile 2023**, l'**efficacia** di ogni eventuale **clausola contrattuale** che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di **modificare unilateralmente** le **condizioni generali** di contratto relative alla definizione del **prezzo** ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di **recesso** alla controparte (comma 1). Fino alla medesima data del 30 aprile 2023 sono altresì **inefficaci i preavvisi** comunicati per le suddette finalità prima del 10 agosto 2022 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate. Si estende dal 30 settembre al 31 dicembre 2022, infine, il termine di efficacia delle disposizioni relative all'obbligo di notifica al MISE e al MAECI delle operazioni di esportazione, dal territorio nazionale fuori dall'Unione europea, delle "materie prime critiche" e dei rottami ferrosi anche non originari dell'Italia.

L'**articolo 4** prevede che, per il **quarto trimestre 2022**, l'ARERA provvede ad **annullare** le aliquote relative agli **oneri generali di sistema elettrico** applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile **fino a 16,5 kW (comma 1)**, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile **superiore a 16,5 kW**, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico (**comma 2**). La finalità è quella di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

L'**articolo 5**, al comma 1, **estende** l'applicazione dell'**IVA agevolata al 5 per cento** anche alle somministrazioni di **gas metano** usato per combustione per **usi civili e industriali** contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei **mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022**. La norma, al comma 2, riconosce tale agevolazione **anche** alle somministrazioni di energia termica prodotta con **gas metano** in esecuzione di un contratto servizio energia. Il comma 3 stabilisce che l'ARERA mantiene **inalterate** le aliquote relative agli **oneri generali di sistema** per il settore del **gas** naturale in vigore nel terzo trimestre del 2022, al fine di contenere per il **quarto trimestre dell'anno 2022** gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale. Il comma 4 dispone in relazione agli oneri, pari a 1.820 milioni di euro, per il 2022, ai quali si provvede ai sensi dell'articolo 43 del provvedimento in esame. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 dicembre 2022.

L'**articolo 6** **ripropone** alcuni **crediti di imposta** (introdotti dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21 e n. 50 del 2022) **per contrastare** l'aumento dei costi dell'**energia** elettrica e del **gas** in capo alle **imprese** – e in origine operanti in relazione alle spese sostenute nel primo e secondo trimestre 2022 - allo scopo di **estenderli anche** ai costi sostenuti dalle imprese nel **terzo trimestre 2022**.

Si tratta in particolare:

- del **credito d'imposta** per le imprese **energivore**, che viene concesso in misura pari al **25 per cento** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022; -

- del credito d'imposta per imprese **gasivore**, concesso in misura pari al **25 per cento** della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

- del credito d'imposta per imprese dotate di **contatori di energia elettrica** di potenza disponibile **pari o superiore a 16,5 kW** diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al **15 per cento** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022;

- del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese **non gasivore**, pari al **25 per cento** della spesa sostenuta per l'**acquisto** del medesimo **gas**, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi diversi dal termoelettrico. Le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime di cedibilità.

L'**articolo 7** **proroga** al **terzo trimestre** solare 2022 il **credito di imposta** (pari al 20 per cento della spesa sostenuta) previsto per l'**acquisto** del **carburante** effettuato ai fini dell'esercizio dell'attività **agricola** e della **pesca**.

L'**articolo 8** prevede, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022, la **riduzione** delle aliquote di **accisa** applicabili ad alcuni **prodotti energetici** utilizzati come carburanti e l'applicazione di un'aliquota **IVA** ridotta, pari al **5 per cento**, alle forniture di **gas** naturale impiegato in **autotrazione**.

L'**articolo 9** reca previsioni volte a sostenere gli operatori del **settore del trasporto** a fronte degli **eccezionali aumenti** del costo dei **carburanti** e dell'energia verificatisi in dipendenza della crisi bellica russo-ucraina. In particolare, il **comma 1** istituisce un **fondo** con una dotazione di **40 milioni** di euro per il 2022 al fine di erogare agli esercenti servizi di **trasporto pubblico locale e regionale** di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico, un contributo per il **maggior costo** sostenuto nel **secondo quadrimestre 2022**, rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto del **carburante**. Il **comma 3** istituisce un **ulteriore fondo**, con una dotazione di **15 milioni di euro** per il 2022, destinato a riconoscere ai soli esercenti servizi di **trasporto di persone su strada** un **contributo** fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre dell'anno 2022 per l'**acquisto** del **carburante**. Da ultimo, ai sensi del comma 6, sono stanziati **15 milioni di euro** per l'anno 2022 a favore di **RFI** – Rete ferroviaria italiana S.p.A., **al fine di proseguire**, dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022, la **riduzione** del **canone** per l'**utilizzo** dell'**infrastruttura ferroviaria**, per i servizi ferroviari merci, mediante la riduzione fino al 50 per cento della componente B del pedaggio.

L'**articolo 9-bis**, **introdotto al Senato**, proroga al 31 dicembre 2022 l'entrata in vigore delle modifiche legislative al codice della strada inerenti ai **trasporti in condizioni di eccezionalità** e consente la deroga

ad alcune condizioni di sicurezza del trasporto marittimo di **veicoli-cisterna verso le isole minori**, purché la durata del viaggio non sia superiore alle 3 ore.

L'**articolo 9-ter, introdotto al Senato**, istituisce nello stato di previsione del MEF un **fondo**, con dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2022, da trasferirsi successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le **associazioni e società sportive dilettantistiche** che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una quota di tale fondo, fino al 50%, è destinata alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti natatori.

L'**articolo 10, comma 1**, incardina presso il Segretariato generale del Ministero dello sviluppo economico (MISE) l'**Unità di missione** per le attività di **supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi**, già istituita presso il medesimo Ministero, dall'articolo 7, comma 2 del D.L. n. 21/202210 .

All'Unità di Missione, secondo la normativa vigente, è preposto un dirigente di livello generale e assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero, anche in deroga ai limiti vigenti.

Il **comma 2** dell'articolo in esame precisa che il numero di incarichi dirigenziali di prima fascia del MISE, conferibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001, è innalzato di una unità a valere sulle facoltà assunzionali.

L'**articolo 11 proroga** di sei mesi, **fino al 30 giugno 2023**, l'applicazione del **meccanismo di compensazione a due vie** previsto dal D.L. n. 4/2022 in forza del quale i titolari di **impianti fotovoltaici** che beneficiano di una tariffa incentivante addizionale rispetto al prezzo di vendita sul mercato e gli impianti **da fonti rinnovabili** non incentivati entrati in esercizio prima del 2010 sono tenuti a versare al GSE i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia a un prezzo superiore al prezzo di riferimento. Sono poi meglio precisate le modalità applicative in relazione a gruppi societari e all'energia ceduta nel 2023. Infine, si consente all'Arera di avvalersi del GSE anche per l'espletamento delle proprie funzioni nel settore idrico, del telecalore e dei rifiuti urbani e assimilati, precisando che, anche qualora l'Arera si avvalga di società controllate dal GSE, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione prevede, altresì, che fino al 16 luglio 2024 possano essere realizzati impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, di potenza fino a 1 MW, previa la sola dichiarazione di inizio lavori asseverata, in aree e edifici inerenti strutture turistiche e termali, anche se situati in centri storici o aree soggette a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), a condizione che venga prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.

L'**articolo 12** prevede un regime specifico, con riferimento al **periodo di imposta** relativo al **2022**, di **esenzione dall'IRPEF** per i **beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente** e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo; tale disciplina transitoria prevede che i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro **per il pagamento delle utenze domestiche** del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale siano esclusi dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF entro il limite complessivo di 600,00 euro. L'onere finanziario derivante dalla norma transitoria in esame è quantificato in 86,3 milioni di euro per il 2022 e in 7,5 milioni per il 2023; per la relativa copertura viene fatto rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 43.

L'**articolo 13** introduce **misure a sostegno delle imprese agricole** che hanno subito **danni** causati dall'eccezionale **carenza idrica** verificatasi in Italia a partire dallo scorso mese di **maggio**. In particolare, viene **implementato** di 200 milioni di euro il "**Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori**".

L'**articolo 14** reca disposizioni finalizzate all'adozione degli **atti** necessari all'**affidamento del servizio idrico integrato** (SII) da parte degli **enti di governo** dell'ambito territoriale ottimale (EGATO) che non vi hanno ancora provveduto. Sono altresì disciplinati i **poteri sostitutivi** (di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021, c.d. decreto Semplificazioni) in caso di inadempienza che metta a rischio il conseguimento degli obiettivi del PNRR, la facoltà di avvalersi di un soggetto societario a partecipazione interamente pubblica e l'eventuale affidamento della gestione del SII in via transitoria a tale soggetto per un periodo non superiore a 4 anni, rinnovabili.

L'**articolo 15 modifica** il comma 1 dell'art. 16 del Codice della protezione civile (di cui al D.lgs. n. 1 del 2018) al fine di prevedere la **possibilità** che lo **stato di emergenza** di rilievo **nazionale** derivante **da deficit idrico** sia dichiarato **anche preventivamente, qualora**, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai previsti centri di competenza, sia possibile prevedere che lo scenario in atto **possa evolvere in una condizione emergenziale**.

L'**articolo 16, comma 1**, incrementa di 400 milioni di euro per l'anno 2022 l'importo del **contributo straordinario** autorizzato dal D.L. n. 17/2022 per garantire la **continuità** dei **servizi** erogati dagli **enti locali**, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica. L'incremento di risorse è destinato per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Il **comma 3** **modifica** il comma 53-ter dell'art. 1 della L. n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) in materia di **contributi** agli **enti locali** per spese di **progettazione** relative ad interventi di **messa in sicurezza del territorio** al fine di destinare le risorse già assegnate agli enti locali per l'anno 2023 allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022. Il **comma 4** dispone che **per 2022 gli enti locali** devono trasmettere alla SOSE entro il 30 settembre 2022 (e non entro il 31 maggio 2022, come previsto dalla legislazione previgente) la **scheda di monitoraggio** con la quale si attesta il **raggiungimento dell'obiettivo di servizio** collegato all'incremento del Fondo di solidarietà comunale destinato ai servizi sociali e al potenziamento degli asili nido. Il **comma 5** dispone che qualora dall'esito del monitoraggio risulti che le risorse destinate al potenziamento degli asili nido siano state utilizzate ad altri fini, le stesse saranno recuperate a valere sulla quota del Fondo di solidarietà comunale di competenza o con altra modalità prevista dalla legge.

La SOSE-Soluzioni per il Sistema Economico (società partecipata dal MEF e da Banca d'Italia che si occupa di tutte le attività relative all'analisi strategica dei dati in materia tributaria e di economia d'impresa). Le aree di intervento della Società si sono ampliate nel tempo, dalla fiscalità alla finanza pubblica. Nell'ambito della fiscalità sviluppa, dal 2017, tutte le attività relative alla realizzazione degli ISA - Indici Sintetici di Affidabilità, lo strumento che ha sostituito gli Studi di settore. Inoltre, realizza strumenti e servizi di analisi e valutazione delle performance delle imprese utili per migliorare la competitività delle PMI. Nell'ambito della finanza pubblica, SOSE è impegnata nella determinazione dei **Fabbisogni Standard** in attuazione del federalismo fiscale al fine di controllare la spesa pubblica e garantire più efficienza ed equità nell'allocazione delle risorse.

Il **comma 6** prevede che i comuni sede di **capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700**, i quali siano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi del Testo unico degli enti locali e siano ancora nei termini, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per esercitare la **facoltà di rimodulazione del piano di riequilibrio**, possono presentare la preventiva delibera entro la data del 31 marzo 2023, in deroga al termine ordinariamente previsto.

Il comma **6-bis, introdotto al Senato**, stabilisce che i predetti comuni, per il solo esercizio finanziario 2022 e al fine di consentire la predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, possono destinare il contributo ricevuto a fini di sostegno nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, oltre che al ripiano anticipato del disavanzo, anche al rimborso dei debiti finanziari, fermo restando l'obbligo di copertura della quota annuale 2022 di ripiano del disavanzo.

I commi dal **6-ter** al **6-sexies, introdotti al Senato**, dispongono l'obbligo per gli enti locali in dissesto finanziario che abbiano eliminato il fondo di anticipazioni di liquidità (FAL) di istituire, in sede di rendiconto 2022, un apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022, al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti n. 8 del 2022.

Il comma **6-septies, introdotto al Senato**, incrementa la massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022.

Il **comma 7** interviene su alcuni profili della disciplina in materia di rilancio della progettazione territoriale negli enti locali delle regioni del Mezzogiorno, in quelli delle regioni Umbria e Marche e in quelli ricompresi nella mappatura delle aree interne del Paese, al fine di ampliare la platea degli enti locali beneficiari.

Il **comma 8** modifica la norma transitoria che consente, a determinate condizioni, l'attribuzione al **segretario comunale** iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera la titolarità di sedi, singole o convenzionate, di competenza della fascia professionale immediatamente superiore; la novella concerne specificamente le sedi singole situate nelle isole minori (ovvero nelle isole diverse dall'Isola di Sicilia e dall'Isola di Sardegna), consentendo l'attribuzione in oggetto - sempre che sussistano le altre condizioni già poste dalla norma transitoria - qualora tale sede singola sia di un comune avente una popolazione non superiore a 10.000 abitanti, mentre per le sedi di segreteria, singole o convenzionate, non ubicate nelle isole minori resta ferma il limite di 5.000 abitanti. Resta altresì fermo che le deroghe in esame si applicano fino al termine della durata del PNRR.

Il **comma 9** prevede che le risorse non impegnate alla data del 31 dicembre 2021 per le garanzie sui finanziamenti erogati o per quelle sui contributi concessi al settore sportivo, sono utilizzate dal Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampiamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi e dal Fondo speciale costituito presso l'istituto del credito sportivo

Il **comma 9-bis, introdotto al Senato**, modifica l'articolo 151 del Testo unico degli enti locali, introducendo disposizioni in materia di termini di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto degli enti locali.

I **commi 9-ter e 9-quater, introdotti al Senato**, contengono alcune disposizioni in merito alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza degli edifici.

Il **comma 9-quinquies, introdotto al Senato**, prevede l'applicazione delle norme sullo *status* degli amministratori locali, contenute nel Testo unico degli enti locali, ai consiglieri comunali degli organi istituiti dalle leggi regionali in materia di fusione di comuni. Si precisa inoltre che gli oneri per permessi retribuiti,

gettoni di presenza e rimborsi spese di viaggio dei consiglieri comunali di tali organi sono posti a carico delle rispettive regioni.

L'**articolo 16-bis, introdotto al Senato**, stabilisce che i Comuni percettori di canone per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, nonché gli altri enti territoriali interessati, **comunicano** le informazioni relative a tali **occupazioni del sottosuolo al sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici**, previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

L'**articolo 17** reca la **proroga all'anno 2023** per le Regioni colpite dal **sisma 2016** della **sospensione del rimborso delle anticipazioni di liquidità** acquisite dalle regioni per il pagamento dei debiti scaduti della PA, prevedendo che la somma delle quote capitale annuali sospese sia rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2024. Si prorogano inoltre i vincoli per **l'utilizzo, anche nel 2023, dell'avanzo di amministrazione** da parte degli enti interessati dalla sospensione (commi 1-3).

Vengono inoltre finanziati diversi **interventi** a favore del **completamento** della **ricostruzione** pubblica e privata dei territori colpiti dagli **eventi sismici** del 20 e 29 maggio **2012**, per una spesa complessiva pari a 94,9 milioni, per il periodo 2022-2024. È autorizzata altresì la rimodulazione, entro il limite massimo del 20 per cento, dei contributi concessi per l'esecuzione degli interventi previsti nei Piani di ricostruzione privata, al fine di compensare gli aumenti dei prezzi delle materie prime superiori all'8 per cento. Tale ultima misura è estesa, altresì, a favore della ricostruzione privata del sisma del 2009 avvenuto in Abruzzo. Il comma 7-bis, infine, consente alle amministrazioni pubbliche, ricomprese nel cratere del sisma del 2009 in Abruzzo, di riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente, a favore degli orfani e del coniuge delle vittime del sisma 2009.

L'**articolo 18**, al **comma 1**, reca una disciplina transitoria sulle **modalità procedurali di ripiano del superamento dei limiti di spesa regionale per dispositivi medici**. Tali norme concernono l'eventuale accertamento del superamento dei limiti di spesa regionale per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 e la successiva fase di ripiano (relativo alle quote eccedenti). La disciplina transitoria in oggetto si pone in **parziale deroga** alla normativa ordinaria in materia, **sostituendo** con disposizioni specifiche il rinvio (posto dalla suddetta normativa ordinaria) ad un **accordo** in sede di **Conferenza permanente** per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano **per la definizione delle modalità procedurali di ripiano** (accordo successivo all'eventuale accertamento del superamento del limite annuo). Il **comma 2**, con riferimento alle ipotesi di accertato superamento del limite, introduce un termine temporale, fissandolo al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento, per la determinazione, da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), della quota del ripiano, attribuita ad ogni azienda farmaceutica interessata e ripartita per ciascuna regione e provincia autonoma, nonché per la relativa comunicazione all'azienda e alle regioni e province autonome. Il **comma 3** integra la norma che prevede un meccanismo di compensazione per i casi in cui le aziende farmaceutiche non provvedano ai versamenti dovuti alle regioni e alle province autonome in base alle suddette quote di ripiano, disponendo che gli stessi enti territoriali trasmettano annualmente all'AIFA un'apposita relazione, attestante i necessari recuperi effettuati in base al medesimo meccanismo di compensazione.

L'**articolo 19** reca varie norme in materia di **riparto** tra le regioni del **finanziamento del Servizio sanitario nazionale**. La novella di cui al comma 1, lettera a), estende al 2022 una norma transitoria, già posta per il 2021, secondo la quale, al fine della determinazione del fabbisogno sanitario standard delle singole regioni, si assumono come regioni di riferimento tutte e cinque le regioni migliori (individuate in base a criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza e al principio dell'equilibrio economico). La successiva lettera b), al numero 1), estende al 2022 un'altra norma transitoria, anch'essa già posta per il 2021, in base alla quale una quota pari al 15 per cento del finanziamento in oggetto è ripartita sulla base della popolazione regionale residente, con la conseguente limitazione alla restante quota, pari all'85 per cento, dell'applicazione del criterio di riparto basato sul fabbisogno sanitario standard regionale. La novella di cui al numero 2) della stessa lettera b) reca alcuni termini temporali per la definizione del riparto relativo al 2022 e pone un termine temporale per l'adozione del decreto ministeriale - decreto già previsto dalla disciplina finora vigente - di definizione a regime dei pesi in base ai quali si deve modulare, per ciascuna regione e ai fini del riparto in oggetto, il valore - previamente stabilito in base alle regioni di riferimento - del fabbisogno regionale standard.

L'**articolo 20** eleva al **2 per cento l'esonero** sulla quota dei **contributi previdenziali** dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, esonero già previsto nella misura dello 0,8 per cento per i periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

L'**articolo 20-bis, introdotto al Senato**, sopprime il riferimento al 'traduttore' tra i soggetti considerati quali coautori dell'opera cinematografica.

L'**articolo 21** reca **norme transitorie** in materia di indicizzazione - cosiddetta **perequazione automatica** - dei **trattamenti pensionistici** (ivi compresi quelli di natura assistenziale). Il **comma 1** prevede: l'anticipo dal 1° gennaio 2023 al 1° novembre 2022 della decorrenza del conguaglio concernente il calcolo della perequazione relativa al 2021 - conguaglio, pari a due decimi di punto percentuale, rispetto alla perequazione già riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2022 e che comprende il ricalcolo, in via retroattiva, dei ratei di pensione decorrenti dalla medesima data del 1° gennaio 2022 - (lettera a)); un incremento provvisorio, pari nella misura massima a due punti percentuali, subordinato alla condizione che il complesso dei trattamenti pensionistici del soggetto non superi un determinato importo e riconosciuto con esclusivo riferimento alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022 e alla tredicesima mensilità spettante nel trimestre in oggetto (ferma restando l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dell'ordinaria disciplina della perequazione automatica) (lettera b)). Il suddetto incremento provvisorio (di cui alla lettera b)) non rileva ai fini del computo, per il 2022, dei limiti reddituali previsti per il riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito. Il **comma 2** quantifica l'onere finanziario netto per il 2022 derivante dal comma 1 e rinvia per la copertura dello stesso alle disposizioni di cui al successivo articolo 43.

L'**articolo 21-bis, introdotto al Senato**, interviene sul **limite** alla **pignorabilità** delle somme da chiunque dovute a titolo di **pensione**, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, modificando l'articolo 545 del codice di procedura civile.

L'**articolo 22** dispone la corresponsione dell'**indennità di 200 euro** prevista dal D.L. n. 50/2022 anche ai lavoratori dipendenti che non hanno potuto percepirla a luglio in ragione del fatto che, essendo stati interessati da eventi coperti figurativamente dall'INPS, non hanno beneficiato dell'esonero contributivo previsto come requisito per il suo ottenimento, nonché ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca. Il medesimo articolo prevede la corresponsione, **a cura di Sport e Salute S.p.A.**, di un'**indennità una tantum** di 200 euro anche ai **collaboratori sportivi** già destinatari delle indennità previste dai provvedimenti d'urgenza adottati nel corso dell'emergenza pandemica nel biennio 2020-2021.

L'**articolo 22-bis, introdotto al Senato**, **ridefinisce** la **misura** delle componenti fisse e continuative del **trattamento economico** del personale del Corpo nazionale dei **vigili del fuoco** (stipendio, indennità di rischio assegno di specificità), nonché incrementa il Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo, a fini di potenziamento degli istituti retributivi accessori.

L'**articolo 23 incrementa** nella misura di 100 milioni di euro, per il 2022, la dotazione del **Fondo** già istituito ai fini della concessione, per il 2022, con decreto ministeriale, di un'**indennità una tantum** in favore dei **lavoratori autonomi**, ivi compresi i professionisti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato; la dotazione complessiva del Fondo (il quale è relativo al solo anno 2022) viene quindi elevata da 500 a 600 milioni di euro.

L'**articolo 23-bis, introdotto al Senato**, **proroga fino al 31 dicembre 2022** alcune disposizioni che consentono il ricorso alla modalità di **lavoro agile** per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14.

L'**articolo 23-ter, introdotto al Senato**, **interviene** sulla corresponsione dell'indennizzo per i danni derivanti da sindrome da talidomide, modificandone, per i nati negli anni 1958 e 1966, la data di decorrenza di corresponsione, allineandola a quella prevista per i nati dal 1959 al 1965.

L'**articolo 24 istituisce**, nello stato di previsione del MEF, un **Fondo**, avente una dotazione di 200 milioni di euro per il 2022, al fine della **partecipazione dell'Italia a due iniziative multilaterali in materia di salute**, concernenti, rispettivamente, la prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie e l'acquisto di vaccini contro il **COVID-19** destinati ai **Paesi a reddito medio e basso**. Alla copertura dell'onere finanziario corrispondente alla suddetta dotazione si provvede mediante una riduzione, nell'identica misura di 200 milioni di euro per il 2022, di un fondo (presente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) relativo al finanziamento di vari interventi connessi all'emergenza da COVID-19.

L'**articolo 24-bis, introdotto al Senato**, **incrementa per il 2022 una delle autorizzazioni di spesa relative alla Piattaforma nazionale-DGC (digital green certificate)**, concernente l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19; l'incremento, in particolare, riguarda il finanziamento, per il 2022, del servizio di trasmissione agli interessati, mediante messaggi di telefonia mobile inviati dalla Piattaforma, del codice per l'acquisizione del certificato verde COVID-19.

L'**articolo 25**, eleva (a 25 milioni di euro per l'anno 2022, in luogo dei 10 precedentemente previsti) il **limite massimo di spesa** previsto per l'erogazione - da parte delle regioni e delle province autonome - di un **contributo** per sostenere le spese per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi (c.d. **bonus psicologi**).

L'**articolo 25-bis**, introdotto al Senato, **proroga al 31 dicembre 2022 il termine fino al quale nel settore privato è possibile ricorrere al lavoro agile anche in assenza di accordi individuali**.

L'**articolo 26** prevede una **rimodulazione** della disponibilità di **posti per l'accoglienza di stranieri sotto protezione temporanea** concessa per afflusso massiccio di sfollati (la quale è stata accordata alla popolazione ucraina in fuga dal conflitto giunta in Italia). La rimodulazione dei posti è tra il sistema cd. di accoglienza diffusa e quello definito quale di accoglienza integrata. In particolare, 8.000 posti sono trasposti dal primo al secondo sistema. Inoltre l'articolo prevede che l'incremento previsto dalla legislazione vigente della disponibilità di posti per l'accoglienza nei centri governativi di prima accoglienza, nelle strutture temporanee appositamente allestite e nel sistema di accoglienza integrata, sia reso disponibile prioritariamente per soddisfare le esigenze di accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina e dall'Afghanistan.

L'**articolo 27** amplia (a 180 milioni di euro per l'anno 2022, in luogo dei 79 milioni previsti in precedenza) la dotazione del **Fondo** istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da utilizzare per l'erogazione di un buono per l'acquisto di **abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale**.

L'**articolo 27-bis**, introdotto al Senato, consente al Commissario straordinario, già nominato per la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, di predisporre un *Master plan* per lo sviluppo progettuale di tutta l'area interessata.

L'**articolo 28**, da un lato, destina fino a 2,5 milioni di euro per l'**adeguamento degli impianti di trasmissione televisiva** autorizzati, da riattivare in aree escluse dalla zona di coordinamento radioelettrico internazionale e nelle quali gli interventi infrastrutturali necessari per la ricezione del segnale televisivo non risultino economicamente sostenibili; dall'altro, **dispone l'aumento fino a 50 euro**, per il 2022, del **contributo** riconosciuto agli utenti che acquistino apparecchi televisivi dotati di un **decoder digitale** per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2.

L'**articolo 29** dispone che i **proventi** dell'attività di **liquidazione** svolta dall'amministrazione straordinaria di **Alitalia S.p.A.** siano destinati **in via prioritaria** al soddisfacimento in prededuzione dei **crediti verso lo Stato, al netto**, fino al 31 dicembre 2022, dei **costi** di completamento della **liquidazione** e degli **oneri** di struttura, gestione e funzionamento dell'**amministrazione straordinaria**, nonché dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria stessa.

L'**articolo 30**, al comma 1, **autorizza Invitalia** - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. **a sottoscrivere aumenti di capitale** o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 euro **per il 2022**.

L'**articolo 31** reca alcune **modifiche** alla disciplina vigente relativa alla **costituzione della Società 3-I S.p.A.**, in particolare precisando che il **capitale sociale di 45 milioni** di euro, fissato dalla norma primaria, è da intendersi **come** capitale sociale **iniziale**, ferma restando la possibilità di successivi aumenti di capitale per mezzo di conferimenti in natura da parte dei soci, disponendo al contempo che ciascuno di essi non possa comunque detenere una quota superiore al 65 per cento del capitale sociale. Viene altresì precisato che i soci potranno trasferire alla Società, per l'assolvimento dei suoi compiti, anche i contratti e i rapporti attivi e passivi, i quali, insieme agli altri beni previsti dalla normativa vigente, sono esenti, senza limiti di valore, da ogni imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura e possono essere oggetto non solo di trasferimento, come finora previsto, ma anche di conferimento.

L'**articolo 31-bis**, introdotto al Senato, prevede l'estensione a tutti i comuni interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, anche se non ricompresi nei crateri, limitatamente agli edifici "inagibili" o "parzialmente inagibili", dell'applicabilità delle disposizioni di semplificazione già operanti, in caso di presenza di lievi difformità edilizie negli immobili danneggiati, per i territori interessati dagli eventi sismici del 2009 (Sisma Abruzzo), del 2016 (Italia centrale) e del 2018 (Campobasso e Catania). Inoltre, in relazione agli interventi previsti dal PNRR, precisa che le diocesi possono essere individuate quali soggetti attuatori esterni anche in relazione agli interventi su beni di proprietà di altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

L'**articolo 32** introduce la possibilità di istituire **aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi di investimento** pubblico o privato pari, anche cumulativamente, a un importo non inferiore a 400 milioni di euro. L'**attuazione** di tali piani o programmi potrà beneficiare di **procedure semplificate e accelerate**. La concreta individuazione e disciplina di dettaglio è rimessa a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, deputati a vagliare le effettive condizioni dell'investimento, la rilevanza strategica e le eventuali modalità di realizzazione. È altresì prevista la possibilità che con DPCM si istituisca o individui una **società di sviluppo** o un consorzio, partecipato dalla Regione, dai Comuni interessati e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la pianificazione e il coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione dei piani e dei programmi nelle aree di interesse strategico nazionale. Si prevede altresì che con DPCM possa essere nominato un **Commissario straordinario** quale **unico delegato** per lo sviluppo dell'area, l'approvazione di tutti i progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche.

L'**articolo 33** inserisce nel Codice dell'ambiente un nuovo articolo 27-ter in materia di **procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale** per settori di **rilevanza strategica**. Il **comma 1** individua nella Regione l'autorità ambientale competente per progetti in aree di interesse strategico nazionale volti alla realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti, pubblici o privati, anche cumulativamente pari a un importo non inferiore a 400 milioni di euro relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica. Tali interventi devono essere caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA o, laddove necessario, a VAS. Il **comma 2** disciplina nell'ambito del procedimento autorizzatorio unico accelerato la verifica di assoggettabilità disciplinata dall'articolo 12 del Codice ambiente. Il **comma 3** prevede che, per i piani e i programmi afferenti ai settori strategici che siano stati considerati assoggettabili a valutazione ambientale strategica, la valutazione ambientale strategica è integrata nel procedimento autorizzatorio unico accelerato. In base al **comma 4**, il procedimento autorizzatorio unico accelerato si applica a tutte le opere necessarie per la realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1, da individuare secondo le modalità indicate dai successivi **commi 5 e 6**. Il **comma 7** stabilisce che la fase di verifica della completezza della documentazione avvenga nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione prevista. Il **comma 8** stabilisce un ulteriore termine di venti giorni per l'assegnazione da parte dell'amministrazione competente al proponente di un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Il **comma 9** stabilisce che l'autorità competente convochi una conferenza di servizi entro dieci giorni (dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 8 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali). Il **comma 10** contempla una specifica procedura autorizzativa laddove siano richieste varianti al piano paesaggistico necessarie per la realizzazione dei piani o programmi di cui al comma 1 e nei casi in cui il piano paesaggistico sia stato elaborato d'intesa con lo Stato. Al **comma 11** è previsto che la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse statale, in base al **comma 12** partecipa al procedimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un esperto designato dallo Stato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale; questi ha diritto di voto e non percepisce alcun tipo di compenso. I **commi 13 e 14** indicano, rispettivamente, le disposizioni applicabili e il carattere perentorio dei termini previsti.

L'**articolo 33-bis, introdotto al Senato**, prevede che il **Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio**, anche avvalendosi di Consip S.p.A., è autorizzato, allo scopo di assicurare con la necessaria tempestività la pronta disponibilità di soluzione temporanee emergenziali **per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali**, a provvedere **in deroga alle procedure** di scelta del contraente **di cui al Codice dei Contratti pubblici e con le modalità semplificate afferenti agli investimenti pubblici** finanziati con le risorse previste dal **PNRR** e dal **PNC**, attraverso l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

L'**articolo 33-ter, introdotto al Senato**, integra la disciplina dello **sconto in fattura** e della **cessione dei crediti** in materia edilizia, intervenendo sull'articolo 14 del decreto-legge Aiuti (n. 50 del 2022). Con una prima modifica si chiarisce che la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite, è limitata al caso di **concorso nella violazione con dolo o colpa grave**. Con una seconda modifica si dispone in ordine ai per i **crediti oggetto di cessione o sconto in fattura sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti, delle asseverazioni e delle attestazioni richiesti ex lege**. In tali casi il cedente, se diverso dai soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, o imprese di assicurazione autorizzate in Italia) deve **acquisire, ora per allora, la documentazione richiesta ex lege** per limitare la responsabilità in solido del cessionario ai soli casi di dolo e colpa grave.

L'articolo 33-quater, introdotto al Senato, è volto a ricomprendere tra le attività di edilizia libera anche l'installazione di vetrate panoramiche amovibili.

L'articolo 34, ai commi 1 e 2 incrementa di complessivi 1.300 milioni di euro il fondo per l'avvio di opere indifferibili. In particolare il **comma 1** destina una quota, pari a 900 milioni di euro, per interventi previsti nell'ambito del PNRR nonché una quota di ulteriori 400 milioni di euro per la progettazione e la realizzazione delle opere relative agli **impianti sportivi olimpici** commissionate dalla Società Infrastrutture **Milano-Cortina 2020-2026** S.p.A. Il comma 3, interviene sulla disciplina della Fondazione Milano-Cortina 2026, la quale opera come comitato organizzatore dei giochi, apportando alcune modifiche relative alle funzioni e alla *governance*, con particolare riguardo ai soggetti membri e al consiglio di amministrazione. Il comma 4 **assegna al commissario straordinario**, nominato per la realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo, **anche** gli interventi di **riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio** di velocità "Ice rink Oval" di Baselga di Piné. Si prevede, inoltre, che i lavori siano conclusi entro il 31 dicembre 2025 ed effettuati in **coordinamento con la Provincia autonoma di Trento**.

L'articolo 34-bis, introdotto al Senato, detta norme volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici. In particolare, si prevede che per i contratti di appalto di lavori sottoscritti tra il 1 gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021 e funzionali all'esecuzione degli interventi di realizzazione, efficientamento o ripotenziamento di impianti di energia elettrica di potenza superiori a 300 MW termici, anche strumentali alla produzione di nuova capacità di generazione elettrica, i committenti adeguano i prezzi dei materiali da costruzione e di produzione, riconoscendo un incremento pari alla differenza fra le risultanze dei principali indici delle materie prime rilevati da organismi di settore o dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) al momento della contabilizzazione o dell'annotazione delle lavorazioni eseguite, rispetto a quelli rilevati al momento della sottoscrizione dei relativi contratti, nei limiti del 20% .

L'articolo 35 rifinanzia due strumenti di sostegno allo sviluppo industriale, con il fine di rafforzare ed attuare gli interventi contenuti nel PNRR. In particolare, il comma 1, lett. a) dell'articolo rifinanzia i contratti di sviluppo per 40 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni di euro per l'anno 2023, 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Il 50 per cento delle risorse viene destinato al finanziamento di programmi di sviluppo per la tutela ambientale presentati successivamente al 10 agosto 2022 (data di entrata in vigore del decreto legge). Il comma 1, lett. b) incrementa la dotazione del Fondo IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo) di 25 milioni di euro per l'anno 2022, 350 milioni di euro per l'anno 2023, 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

L'articolo 35-bis, introdotto al Senato, riconosce alle amministrazioni titolari di progetti previsti nel PNRR la **possibilità di stabilizzare** nei propri ruoli, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, il **personale non dirigenziale già assunto a tempo determinato dalle medesime amministrazioni** per la realizzazione di tali progetti. La stabilizzazione prevista dall'articolo in commento deve avvenire **nei limiti dei posti disponibili** della vigente dotazione organica, **nella qualifica ricoperta** alla scadenza del contratto a termine, **a valere sulle facoltà assunzionali** di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente, **previo colloquio e in presenza di una valutazione positiva** dell'attività svolta.

L'articolo 36, al comma 1, **integra** la dotazione del **Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale** di 10 milioni di euro **per ciascuno** degli anni **2022, 2023 e 2024**. Le risorse sono destinate a finanziare gli investimenti finalizzati ad incrementare l'attrattività turistica del Paese, anche in relazione a manifestazioni, comprese quelle sportive, connotate da spiccato rilievo turistico. Il comma 2 **integra il Fondo** unico nazionale per il turismo **di parte corrente** di 16.958.333 euro per l'anno 2023 e di 12,7 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse sono destinate a finanziare l'adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore e promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte.

L'articolo 37 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa autorizzare l'adozione di **misure di intelligence** di contrasto **in ambito cibernetico**, in caso di crisi o emergenza, anche con la cooperazione del Ministero della difesa. Le misure sono attuate dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna, con il coordinamento del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Copasir delle misure adottate. A sua volta il Copasir dopo 24 mesi trasmette alle Camere una relazione sull'efficacia delle suddette norme.

L'articolo 37-bis, introdotto al Senato, detta disposizioni in materia di Ente circoli della Marina militare.

L'articolo 37-ter dispone due modifiche all'ordinamento del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (**Copasir**). In particolare, con una prima modifica viene stabilito che, all'inizio della Legislatura, i **membri del Copasir siano nominati entro venti giorni dalla votazione della fiducia** al Governo, **anziché** entro venti giorni **dall'inizio della Legislatura**. Una seconda modifica prevede la costituzione a inizio Legislatura di un **Comitato provvisorio** che assicura lo svolgimento delle funzioni di controllo nelle more della nomina dei componenti del nuovo Comitato.

L'articolo 37-quater, introdotto al Senato, estende gli obblighi di notifica attualmente previsti per gli incidenti aventi impatto su beni destinati a essere impiegati nel Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (beni ICT), **anche agli incidenti** che intervengono su reti, sistemi informativi e servizi informatici che si trovano **al di fuori del Perimetro** (diversi quindi dai beni ICT), **ma** che sono **di pertinenza di soggetti inclusi nel Perimetro**. Viene fatta salva la disciplina vigente per gli incidenti a reti del Ministero della difesa.

L'articolo 38 prevede per gli **insegnanti di ruolo forme di premialità e progressione di carriera, legati al positivo superamento dei percorsi formativi**. Si tratta, in particolare:

i) di un **elemento retributivo una tantum di carattere accessorio**, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, riconosciuto al **superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva**. Si evidenzia che **tale elemento**, è stato **introdotto dall'art. 44 del D.L. n. 36/2022** ed è qui oggetto solo di una **novella di coordinamento formale**;

ii) della possibilità, questa innovativa, di accedere alla **qualifica di docente esperto**, che importa il diritto a un **assegno annuale ad personam** di importo pari a **5.650 euro** che si somma al trattamento stipendiale in godimento, **riconosciuta a coloro che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili**. **Gli emendamenti 38.3 T2 e 38.21 T2**, riformulati, **approvati in sede referente, sostituiscono la qualifica di docente esperto con un sistema di stabile incentivazione, nell'ambito di un sistema di progressione di carriera da definirsi in sede di contrattazione collettiva**.

L'articolo 39 è volto a **integrare e perfezionare le disposizioni di attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR** («Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti»), **già adottate in forza dell'art. 14, comma 6-vicies quater del D.L. 36/2022**, con l'obiettivo di favorire ulteriormente la disponibilità di nuovi alloggi e residenze per studenti universitari. In questa prospettiva, **l'articolo in commento opera su due versanti**:

i) **sostituisce l'art. 14, comma 6-vicies quater del D.L. 36/2022, trasponendone il contenuto, con limitate modifiche sostanziali, all'interno dell'art. 1 della L. 338/2000** (recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»);

ii) **prevede semplificazioni procedurali aggiuntive per consentire il più celere ed effettivo impiego delle risorse europee**, al fine di conseguire gli obiettivi temporali connessi al raggiungimento dei **target PNRR**.

L'articolo 39-bis, introdotto al Senato, prevede un incremento di 32,12 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023.

L'articolo 40 estende agli interventi di **edilizia penitenziaria** le misure di semplificazione procedurale in materia di opere destinate alla difesa nazionale e di opere di edilizia giudiziaria previste dal decreto-legge 77/2021.

L'articolo 41 destina, soltanto per il 2022, **le risorse del Fondo Unico Giustizia anche al finanziamento di interventi urgenti** volti a fronteggiare la **grave crisi energetica** e il superamento dell'emergenza **epidemiologica**, nonché alla **digitalizzazione**, all'innovazione tecnologica e all'**efficientamento** delle strutture e delle articolazioni ministeriali, e delle Forze di polizia interessate limitatamente all'integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento.

L'articolo 41-bis attribuisce un **trattamento economico accessorio** in favore di determinate **cariche di vertice** delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle pubbliche amministrazioni. L'importo di tale trattamento economico è determinato con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili (art. 1, comma 200, legge n. 190/2014).

L'articolo 41-ter reca **modifiche in materia di giustizia tributaria**. In primo luogo, viene **corretto un errore di redazione** contenuto dal nuovo articolo 4-*quinquies* del decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dalla legge n. 130 del 2022 che ha riformato la giustizia tributaria. In secondo luogo, viene

modificato l'articolo 1, comma 9 della stessa legge n. 130 del 2022, specificando che per i magistrati che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria, **la riammissione nel ruolo di provenienza avviene nella medesima posizione occupata al momento del transito**. Infine, viene modificato l'articolo 5 della legge n. 130 del 2022, **eliminando il limite temporale del 15 luglio 2022 per identificare le controversie da includere nelle modalità di definizione agevolata** recate dallo stesso articolo 5.

L'**articolo 42** prevede che i soggetti tenuti al versamento del **contributo straordinario** contro il caro bollette che non abbiano provveduto, in tutto o in parte, ad effettuare tale versamento, decorso il termine del 31 agosto 2022 per l'acconto e del 15 dicembre 2022 per il saldo, non possono avvalersi di talune disposizioni in materia di ravvedimento e riduzione delle relative sanzioni. Stabilisce, altresì, l'applicazione della sanzione in misura doppia in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, o di versamento successivo alle medesime date.

L'**articolo 42-bis, introdotto al Senato**, dispone che la spesa annua complessiva a carico dell'INPS per il servizio di **contact center multicanale** offerto da **INPS Servizi S.p.a.** non possa eccedere l'ammontare della spesa complessiva sostenuta nel 2019, incrementata di venti milioni di euro, fermi restando i limiti posti all'ammontare complessivo della spesa per beni e servizi previsti dalla normativa vigente.

L'**articolo 42-ter, introdotto al Senato**, reca una modifica alle disposizioni di carattere finanziario inerenti al **ristoro** per i **danni** subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività produttive nei territori colpita da **eventi emergenziali**.

L'**articolo 42-quater, introdotto al Senato**, per favorire il recupero dei crediti assistiti da garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di garanzia PMI, autorizza la società **AMCO - Asset Management Company S.p.A.** a costituire **uno o più patrimoni destinati** attraverso cui acquisire e gestire, a condizioni di mercato e a esclusivo beneficio di terzi, crediti derivanti da finanziamenti assistiti da garanzia diretta del Fondo, nonché acquisire e gestire crediti derivanti da altri finanziamenti erogati ai medesimi prenditori.

L'**articolo 42-quinquies, introdotto al Senato**, autorizza il Ministero dell'economia e finanze a concedere un **contributo a fondo perduto**, pari a 100 milioni per il 2022 e 240 milioni di euro per il 2023, in favore della **società STMicronelectronics s.r.l.**, al fine di dare attuazione alle misure previste dal PNRR in relazione all'investimento in materia di "Innovazione e tecnologia della **microelettronica**". La concessione dell'aiuto è subordinata alla stipula di una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la medesima società beneficiaria, nonché all'approvazione della Commissione europea.

L'**articolo 42-sexies, introdotto al Senato**, prevede un regime speciale per l'impiego in **attività** di ricerca informativa e operazioni **all'estero del personale** dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (**AISE**).

L'**articolo 42-septies, introdotto al Senato**, reca la **clausola di salvaguardia**, prevedendo che le disposizioni del provvedimento in esame si applichino alle **regioni a statuto speciale** e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

L'**articolo 43 reintegra parzialmente le riduzioni degli stanziamenti** disposte dal decreto-legge n. 50 del 2022 (comma 1), **reca la quantificazione degli oneri** derivanti dal provvedimento in esame e indica le corrispondenti fonti di **copertura finanziaria** (comma 2), modifica conseguentemente l'allegato 1 della legge di bilancio 2022 relativo ai risultati differenziali del bilancio dello Stato (comma 3), autorizza le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della legge n. 99 del 2022 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore), autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del provvedimento in esame (comma 5).

Ai sensi dell'**articolo 44**, il decreto-legge è **vigente dal 10 agosto 2022**.

Motivazioni della necessità ed urgenza

Il provvedimento, **originariamente** composto da **44 articoli**, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a **73 articoli**.

Esso appare riconducibile, sulla base del preambolo, alle finalità aventi ad oggetto l'adozione di misure urgenti per il contenimento del costo dell'energia e dei carburanti, per il contrasto dell'emergenza idrica e degli effetti economici della grave crisi internazionale, anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive, nonché di misure urgenti in materia di politiche sociali e industriali, salute, istruzione e accoglienza, nonché a favore delle regioni e degli enti locali.

Sono poi presenti **ulteriori disposizioni** in materia di eventi sismici (articolo 17 e 31-*bis*), trasmissioni televisive (articolo 28), Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 (articolo 34, commi 3 e 4), edilizia penitenziaria (articolo 40), Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (articolo 22-*bis*), stabilizzazione del personale delle amministrazioni pubbliche (articolo 35-*bis*), circoli della Marina militare (articolo 37-*bis*), trattamento economico dei vertici di forze armate, forze di polizia e pubbliche amministrazioni (articolo 41-*bis*), internazionalizzazione del *contact center* dell'INPS (articolo 42-*bis*).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie di **esclusiva competenza statale** diritto di asilo, immigrazione, sicurezza dello Stato, tutela della concorrenza, sistema tributario, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, ordinamento civile e penale, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali, norme generali sull'istruzione, previdenza sociale, profilassi internazionale, tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere a), b), d) e g) l) m) n) o) q) ed s) della Costituzione), alle materie di **competenza concorrente** tutela e sicurezza del lavoro, tutela della salute, ordinamento sportivo, ordinamento della comunicazione, protezione civile, governo del territorio, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, coordinamento della finanza pubblica (articolo 117, terzo comma) e alle materie di **residuale competenza regionale** agricoltura e trasporto pubblico locale e turismo (articolo 117, quarto comma).

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di **coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali**. In particolare:

- l'**articolo 9, comma 2** prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del MIMS di concerto con il MEF con il quale di stabilire i criteri e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo per sostenere l'incremento dei costi del carburante sostenuti dalle imprese di trasporto pubblico locale e regionale;
- l'**articolo 16, comma 1** prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città, da adottare entro il 30 settembre 2022, per l'adozione del decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, per la ripartizione del fondo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali;
- l'**articolo 18, comma 1, capoverso 9-bis** prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione del decreto del Ministero della salute con il quale sono adottate le linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali con i quali le regioni e le province autonome definiscono l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano, per ciascun anno, del superamento dei limiti di spesa regionale;
- l'**articolo 19, comma 1, lettera b), numero 2)** prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione, entro il 31 dicembre 2022, del decreto - già previsto dalla disciplina finora vigente - da parte del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione a regime dei pesi in base ai quali si deve modulare, per ciascuna regione e ai fini del riparto del finanziamento del SSN, il valore (previamente stabilito in base alle regioni di riferimento) del fabbisogno regionale standard;
- l'**articolo 32, comma 5** prevede l'intesa con la regione o la provincia autonoma territorialmente competente o proponente ai fini dell'adozione del DPCM con il quale può essere nominato (e possono essere specificati i relativi poteri delegati dal Governo) un Commissario unico per lo sviluppo dell'area di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi di investimento pubblico o privato, l'approvazione di tutti i progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche;
- l'**articolo 32, comma 5** prevede inoltre la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione delle ordinanze del Commissario unico che derogano alla legislazione regionale;
- l'**articolo 32, comma 7** prevede che, in caso di ritardo o inerzia da parte delle regioni e delle province autonome o di un ente locale tale da mettere a rischio il rispetto del cronoprogramma, il Presidente del Consiglio, anche su proposta del Commissario unico, può assegnare al soggetto interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio, **sentito il soggetto interessato**, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari *ad acta*, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari.
- l'**articolo 32, comma 7** prevede inoltre che in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo della regione, provincia autonoma o ente locale, il Commissario unico propone al Presidente del Consiglio o al Ministro per gli affari regionali, entro i successivi cinque giorni, **di sottoporre la questione** alla Conferenza Stato-regioni **per concordare le iniziative da**

assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, **in mancanza di soluzioni condivise** che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei **poteri sostitutivi** di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Si segnala inoltre che l'**articolo 9-ter, introdotto al Senato**, istituisce nello stato di previsione del MEF un **fondo** da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le **associazioni e società sportive dilettantistiche** che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica senza prevedere forme di coinvolgimento delle Regioni.

A tal proposito, si ricorda che con le **sentenze n. 114 e n. 123 del 2022**, la Corte costituzionale ha **dichiarato l'illegittimità costituzionale** di alcune disposizioni della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), **nella parte in cui non prevedono** che i **decreti ministeriali** ivi previsti siano **adottati previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni ovvero con le singole Regioni e Province autonome interessate**, a seconda delle singole previsioni impugnate e rese oggetto di distinte censure in ciascuna delle due pronunce in esame.

In particolare, con la sentenza **n. 123 del 2022**, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 562 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) **nella parte in cui non prevede che il decreto** dell'autorità di governo competente in materia di sport, **che individua i criteri di gestione delle risorse del fondo** di cui al comma 561, **sia adottato previa intesa** con la Conferenza Stato-Regioni. La Corte **dichiara inoltre l'illegittimità costituzionale** dell'art. 1, comma 606, **nella parte in cui non prevede che il Ministro** per le politiche giovanili e lo sport, **con proprio decreto, definisca le modalità di riparto delle risorse del fondo** di cui al comma 605, **previa intesa** con le singole Regioni e Province autonome interessate.

Alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale, si valuti l'opportunità di prevedere che il riparto del fondo istituito dall'articolo 9-ter sia effettuato previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni.

Rispetto degli altri principi costituzionali

In relazione **all'articolo 35-bis** (possibilità di stabilizzazione, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, del personale non dirigenziale già assunto a tempo determinato per la realizzazione dei progetti del PNRR con le procedure concorsuali previste dall'articolo 7 del decreto-legge n. 80 del 2021, nei limiti dei posti disponibili, previo colloquio e in presenza di una valutazione positiva dell'attività svolta), si richiama la giurisprudenza costituzionale riferita all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione che stabilisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Con riferimento a tale previsione, la Corte costituzionale ha, in via generale, evidenziato come "il concorso pubblico - quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito - costituisca la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni. Esso è posto a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell'azione amministrativa. Le eccezioni a tale regola consentite dall'art. 97 Cost., purché disposte con legge, debbono rispondere a «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» (**sentenza n. 81 del 2006**). La Corte ha, in tale quadro, escluso la legittimità di arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle procedure selettive, evidenziando che al concorso pubblico deve riconoscersi un ambito di applicazione ampio, tale da non includere soltanto le ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche i casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio e quelli di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati ab origine mediante concorso, in rapporti di ruolo (**sentenze n. 150 del 2010, n. 293 del 2009, n. 205 del 2004**).

In questo quadro assume poi rilievo la **sentenza n. 225 del 2010** avente ad oggetto una norma della Regione Lazio che prevedeva l'immissione automatica nel ruolo della dirigenza della Regione per coloro, che previo concorso, avessero ricoperto, per almeno cinque anni consecutivi, incarichi dirigenziali nelle strutture della Regione; in proposito la Corte costituzionale ha chiarito che «è indispensabile che le eccezioni al principio del pubblico concorso siano numericamente contenute in percentuali limitate, rispetto alla globalità delle assunzioni poste in essere dall'amministrazione; che l'assunzione corrisponda a una specifica necessità funzionale dell'amministrazione stessa; e, soprattutto, che siano previsti adeguati accorgimenti per assicurare comunque che il personale assunto abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell'incarico. La medesima sentenza specifica anche che «la natura comparativa e aperta della procedura è [...] elemento essenziale del concorso pubblico», sicché deve escludersi la legittimità costituzionale di «procedure selettive riservate, che escludano o riducano irragionevolmente la possibilità di accesso dall'esterno», violando il carattere pubblico del concorso (in tal

senso, sentenze n. 293 del 2009 e n. 100 del 2010). Si ricorda infine che la sentenza n. 194 del 2002 ha dichiarato costituzionalmente illegittima una disposizione (l'articolo 22 della legge n.133 del 1999) che disciplinava la copertura del 70 per cento dei posti disponibili nelle dotazioni organiche dell'amministrazione finanziaria per i livelli dal quinto al nono, mediante apposite procedure di riqualificazione riservate al personale appartenente alle qualifiche funzionali inferiori. Sulla base della disposizione erano state bandite procedure di riqualificazione riservate al personale delle qualifiche inferiori al fine di coprire solo l'intera quota "riservata" del 70 per cento dei posti disponibili. Secondo la Corte, le procedure di riqualificazione in esame confliggono con i principi costituzionali, in quanto riservano a personale interno la totalità dei posti oggetto della procedura di reclutamento, pari a gran parte dei posti disponibili, per di più prevedendo una quota riservata che appare incongruamente elevata, così da realizzare una duplice, sostanziale elusione dei principi enunciati. La Corte osserva inoltre come all'epoca non risultasse bandito il concorso pubblico per la residua parte dei posti, mentre è noto che il modello concorsuale richiede che la selezione avvenga con criteri tali "da prevedere e consentire la partecipazione anche agli estranei, assicurando così il reclutamento dei migliori", e a tale modello si deve ricorrere anche per scongiurare "gli effetti distorsivi" che il criterio dei concorsi interni può produrre (sentenza n. 313 del 1994), in contrasto con il canone del buon andamento dell'amministrazione (sentenza n. 333 del 1993).

Cost206	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Bilancio	st_bilancio@camera.it - 066760-2233	 CD_bilancio
	Servizio Studi Dipartimento Finanze	st_finanze@camera.it - 066760-9496	 CD_finanze

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.